

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 12 (1942-1943)

Heft: 1

Artikel: Storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore in Mesolcina (1219-1885)

Autor: Boldini, Rinaldo

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-13449>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore in Mesolcina

1219 — 1885

Don RINALDO BOLDINI

(Continuazione. Vedi fascicolo precedente)

Il lento declino

Il mancato adattamento di una costituzione antiquata ad esigenze assolutamente nuove sarà il germe della fine del Capitolo, fine lentissima, protrattasi in una lunga agonia per oltre due secoli. Gli ultimi duecento anni del Capitolo dei Santi Giovanni e Vittore saranno duecento anni di lotta e di decadenza interna, di un malessere non bene individuabile ma chiaramente derivante dal fatto che il corpo non si trova più nella sua atmosfera, nel suo ambiente. Le condizioni nuove non gli permettono più di sviluppare le proprie funzioni naturali, d'altra parte il corpo stesso non ha più le capacità innate, le facoltà necessarie per esplicare quei compiti che le condizioni a lui estranee gli impongono.

La posizione del Prevosto, fino al principio del secolo decimosettimo chiara come quella di Parroco unico di tutta la Valle, si fa dubbia, in alcuni casi addirittura contraddittoria, dopo la raggiunta autonomia delle singole parrocchie. Più contraddittoria ancora la posizione dei Canonici. Secondo l'intenzione del fondatore essi avrebbero dovuto essere in tutto e per tutto dipendenti dall'autorità e dalla totale responsabilità del Prevosto nell'esplicazione della cura delle anime nelle varie Chiese delle due Valli: ora invece (specialmente nell'ottocento) non è raro il caso che i Canonici siano a loro volta parroci di qualcuna delle nuove Parrocchie e come tali assolutamente indipendenti sia dal loro Prevosto, sia dal Capitolo, del quale restano pur tuttavia membri, con i diritti e i doveri che ne conseguono. Da ciò una prima fonte di conflitto tra Prevosto e Parroci o Parrocchie e tra Prevosto o Capitolo e Canonici-Parroci.

Ma il punto che darà adito a maggior numero di questioni litigiose sarà il punto finanziario. Le Parrocchie, non più servite dal Capitolo ma dal Parroco o dal Cappuccino, perchè prive di prebende, sono costrette ad introdurre una tassa di culto sotto forma di contribuzione familiare fissa (fuocatico) e di imposizione sulla sostanza (10) (28). Ciononostante resta in tutto il suo antico vigore, anche se diminuito nella somma, l'obbligo di versare le decime al Capitolo. È vero che tanto la decima quanto l'imposta parrocchiale erano ridotte assai, essendo il sacerdote raccomandato piuttosto alle private e spontanee offerte in natura, rese più generose da un vivo spirito di fede e di carità. Ciò non toglie però che i Comuni sentissero come un'ingiustizia il doppio aggravio e si ritenessero riscattati dall'obbligo verso il Capitolo.

A complicare le cose veniva il fatto che non sempre si era presa una chiara decisione circa quelle quindicene (Messe ogni quindici giorni) che Enrico de Sacco aveva imposto al Capitolo a favore delle varie chiese nelle due Valli. Non sempre il sacerdote locale si considera successore del Capitolo anche in tale obbligo oltre che nell'ordinaria pastorazione, d'altra parte la Collegiata si crede sgravata da tale impegno, e perciò spesso le vicinanze invocheranno la negligenza di tali quindicene come pretesto per negare ai Canonici il pagamento delle decime. Così Cama nel 1683, Grono e Lostallo nel 1773 (28). (V. in appendice il capitolo speciale sulle decime.) Non è però da pensare che tali conflitti abbiano avuto un effetto di rapida decadenza per il Capitolo stesso. Infatti, mentre la naturale evoluzione della vita religiosa tende a soppiantare il Capitolo, i meriti acquisiti in tanti secoli di lotte e di opere a favore di questa vita religiosa stessa, gli conservano a lungo l'autorità morale e la superiorità onoraria sopra il Clero e le Chiese di Mesolcina e Calanca. Il popolo continuerà a trasmettersi di generazione in generazione l'amore e la devozione per l'istituzione che sente esser pur sempre il « suo Capitolo », così che nei due ultimi secoli di lotta per l'esistenza non saranno rari gli sforzi di persone influenti nella politica vallerana ed i tentativi dell'autorità stessa per difendere o salvare l'Istituto (v. «decime»). Sforzi che saranno per la maggior parte vani, perchè ormai l'istituzione pensata per altri tempi e per altri bisogni non si troverà più in grado di stare al passo della vita religiosa che è in continua evoluzione.

Il Capitolo, voluto e fondato con lo scopo principale, e quasi unico, di assumere tutta la cura delle anime di Mesolcina e Calanca, è ormai ridotto al suo fine secondario di cura di un più solenne culto liturgico nella Chiesa Collegiata. Fine che avrebbe potuto bastare a giustificarne l'esistenza. Ma perchè questa esistenza potesse essere assicurata era necessario che le disposizioni regolanti la vita interna del Collegio, nonchè le sue relazioni con la popolazione e con le singole Comunità, si adattassero a questo nuovo scopo che da secondario diventava principale ed unico. Ciò non fu fatto che troppo tardi: sulla carta la costituzione rimase fino al 1851 quella del 1219, anche dopo che la reale struttura del Collegio era radicalmente mutata. Per questo il Capitolo, in continua lotta per salvare i propri diritti di fronte alla situazione nuova ed in continua radicale trasformazione della sua stessa natura, va lentamente declinando, fino all'estinzione. Unica causa sufficiente del declino e della fine del 1885, causa che racchiude in sè quasi in germe tutte le altre, resta l'autonomismo raggiunto dalle singole chiese nel secolo XVII. I fattori che sopravvennero poi, se accelerarono il declino, non sarebbero bastati a causarlo.

Perciò, dopo aver considerato la causa prima della fine del Capitolo, possiamo brevemente considerarne le secondarie, ed i fattori che ne accelerarono la morte.

DIFFICOLTA CON I CANONICI-PARROCI E CONFLITTO CON IL VESCOVO

L'autonomismo delle Cure, permettendo ai Capitolari di assumersi compiti assolutamente nuovi, creava un grave senso di disagio, dato che la costituzione interna del Capitolo non rispondeva più nè ai bisogni del Capitolo stesso nè ai nuovi obblighi dei Canonici. Il fatto che questi potevano d'ora in poi essere dei Parroci indipendenti e non solo dei mandati del Prevosto per la provvisione delle chiese sottoposte alla Collegiata, diventava fonte di non rari conflitti che dispersero e logorarono le forze del Collegio ormai in dissoluzione. Era infatti naturale e giusto che i Canonici in possesso di un beneficio parrocchiale si

considerassero in primo luogo Parroci e solo secondariamente membri del Capitolo e sottoposti del Prevosto. Il guaio si è che una tale posizione non era per niente contemplata dalla sempre vigente legge di fondazione, unica norma giuridica regolante la vita interna del Capitolo, e perciò i conflitti erano inevitabili.

Caratteristico al riguardo ed assai violento, quello che sorse tra il Canonico Pietro Fasani e l'impetuoso Prevosto de Zoppi. Il Fasani era stato eletto nel 1775 mentre era già Parroco di Augio. Sostenuto da quella Comunità egli pretendeva di poter continuare a reggere la cura anche in qualità di Canonico e di non essere perciò obbligato a scendere a San Vittore (2). La Comunità poi andava ancora oltre nel sostenere il suo Curato: affermava che il Capitolo stesso, in forza della fondazione di Enrico de Sacco ed in compenso delle decime che dalle singole vicinanze riceveva, fosse obbligato di pensare ancora, come per il passato, alla cura di tutte le Chiese e perciò di dare anche ad Augio il suo Parroco (2). Il Prevosto ricorse allora alla Curia argomentando, a ragione, che dal fondatore era stato bensì imposto l'obbligo della pastorazione delle due Valli, ma che questo obbligo si limitava alla cura delle anime in forma di missione da S. Vittore via, nè poteva tale obbligo essere esteso all'aggravio del Capitolo di mantenere un Parroco residente in ogni Parrocchia ora autonoma. Quanto alle decime poi scriveva testualmente « le decime che dalla Valle si pagano al Capitolo non sono per servitù dovute alle Cure che si ribellarono al Capitolo... a cui il fondatore Conte de Sacco supposuit omnes Ecclesias et Cappellas, ma sono dovute in adempimento dell'espressa volontà del fondatore qui tale iussum (jus?) transtulit ad Capitulum » (2). Quattro anni dopo la nomina però il Fasani se ne stava ancor sempre tranquillamente in Augio, per cui il Vescovo gli impose di dimettersi dal Canonicato. Ma il curato di Augio seppe strappare al Vescovo il permesso di restare in possesso del beneficio canonico fino a S. Marco del 1780 e frattanto riuscì ad ottenere l'appoggio del Consiglio Generale di Valle. Era infatti a questo che in forza del diritto di presentazione competeva di proporre il candidato successore. Per fare il giuoco del Fasani e di Augio l'autorità di Valle rifiutò allora di riconoscere vacante il canonicato asserendo di non potere il Capitolo deporre uno dei suoi membri. Nuovo intervento del Vescovo a dichiarare che la vacatura proveniva esclusivamente da spontanea dimissione del Canonico Fasani e non da deposizione per parte del Capitolo (2). Il Consiglio Generale si piegò alla decisione vescovile e propose come nuovo candidato Giuseppe Romagnoli di S. Vittore, curato di Cauco. Il Fasani ne ebbe tanto disgusto che nominato di nuovo ventitre anni più tardi (1803) non volle accettare! (35) Contemporaneamente alla causa Fasani ne sorse altra con il Canonico Pregaldini, il quale, nominato dal Vescovo per compromesso, si rifiutava di venire a risiedere a San Vittore per non lasciare la sua Cura. Sempre sotto l'energica direzione del Prevosto Zoppi il Capitolo lo privò allora del diritto di voto e lo costrinse a consegnare le chiavi della casa capitolare di San Vittore da lui tenuta come beneficio canonico pur non risiedendo alla Collegiata (2) (35).

Fu in seguito a tali inconvenienti che il Vescovo Dionigi de Rost intervenne nel 1781, dichiarando incompatibile con il canonicato l'ufficio di Parroco o Curato che richiedesse residenza lontana dalla Collegiata, riaffermando l'obbligo di residenza per i Canonici e stabilendo una multa di cinquanta corone per i Capitolari colpevoli di infrazione a tale obbligo (2). Il decreto avrebbe potuto rimediare in qualche modo al male, ma restò troppo spesso lettera morta.

L'obbligo della residenza, il quale come noto aveva già dato filo da torcere prima della riforma, sollevava contemporaneamente la questione dell'autorità del Prevosto. Prima delle deliberazioni capitolari, tolte a Cama nel 1524, unica norma

scritta al riguardo era l'atto di Fondazione. Esso conferiva al capo del Capitolo pieni ed assoluti poteri, così che il Prevosto poteva ordinare a piacimento a qualunque dei Canonici di portarsi all'una o all'altra delle chiese e cappelle. Forse per diminuire l'ediosità di tali pieni poteri e per evitare attriti tra Prevosto e Canonici i membri del Capitolo erano convenuti nella redazione delle ordinazioni di Cama. Tali disposizioni avrebbero dovuto regolare la questione in modo duraturo ed avevano il vantaggio di non essere imposte dalla volontà del fondatore, ma di essere prese di comune accordo, dopo aver tenuto calcolo dell'esperienza di tre secoli. Questi articoli, basanti sulla legge del turno biennale, fecero buona prova prima e dopo la bufera della riforma, fino a tanto che le condizioni furono totalmente mutate per l'autonomismo raggiunto dalle Cure. Man mano che la vita religiosa vallerana evolveva negli ultimi secoli del Capitolo crescevano i conflitti. La questione raggiunse una fase acutissima verso la metà dell'ottocento, essendo sorte gravi difficoltà con il Can. Fedele Tognola, il quale, alla fine del suo biennio non voleva scendere da Mesocco a San Vittore. Dopo lunga lotta il Capitolo credette di rimediare abrogando la legge del «turno biennale fonte di discordie» (35) e nel 1843 invitò la Curia a voler proporre un nuovo regolamento circa le residenze dei Canonici. Il Vescovo approvò l'abolizione del turno biennale ma non volle dare una legge definitiva, in attesa che il Capitolo si desse da sé la propria legge, trattandosi nella questione delle residenze di una questione puramente interna del Collegio (2) (35). Intanto si accontentava di intervenire caso per caso. Così, nel febbraio del 44, egli permetteva al Tognola di rimanere a Mesocco, contro la decisione del Prevosto Brentini, il quale, in forza del diritto garantitogli dalla fondazione, pretendeva di poter obbligare il Can. a scendere a S. Vittore. Di fronte a questa decisione del Vescovo il Capitolo portò la questione su un nuovo campo, affermando la propria esenzione dalla giurisdizione vescovile per tutto quanto riguardasse le proprie «interne disposizioni» (35), compreso il diritto del Prevosto di disporre delle residenze tenor legge di fondazione. La Curia rispose citando il Capitolo a comparire davanti al proprio tribunale ed alla fine riconobbe in pieno il diritto del Prevosto (35). Il Tognola però, in barba a tutti, partì di nuovo per Mesocco pochi giorni dopo tale riconoscimento, nel giugno 1845. Il Capitolo si dovette accontentare di dichiarare illegale tale agire e di sospendere le funzioni parrocchiali di Mesocco «fino a causa decisa». Non sappiamo se tale decreto del Capitolo abbia trovato esecuzione o sia rimasto, com'è più probabile, lettera morta. In seno al Capitolo i conflitti si protrassero ancora, più o meno acutamente, fino al 1851, quando si addivenne ad un nuovo regolamento approvato dal Vescovo. In forza di questo il Prevosto rinunciava per sempre al suo diritto di disporre delle residenze e si stabiliva questa nuova legge (35) (2):

- « 1. È annullato ed abrogato il potere dato al Prevosto dalla legge di fondazione circa le residenze.
2. Ogni Canonico residente a Mesocco o a San Vittore resterà in quella sede fino alla vacatura del suo beneficio.
3. In caso di vacanza di un posto sia a Mesocco che a San Vittore il Can. più anziano può optare per quel posto. Se egli non vuol far uso del suo diritto di opzione questo passa agli altri Canonici in ordine di età; se nessuno vuol optare si assegnerà il beneficio in questione al Canonico più giovane, con facoltà di tornare all'antica residenza a nomina avvenuta di un nuovo Canonico. »

È chiaro che la nuova decisione capitolare intaccava profondamente l'interna costituzione del Capitolo stesso togliendo al Prevosto quella posizione di superiorità e di autorità assoluta che gli aveva dato la legge di fondazione e che le

ordinazioni di Cama non avevano pensato di negargli. La nuova legge abbassa il Prevosto da capo assoluto del Capitolo e più ancora da capo assoluto e responsabile di tutta la cura delle anime sottoposte, a parità di diritti con gli altri Canonici. E non è questo il solo punto nel quale spiri aria di novità e di spogliazione dei privilegi e diritti del Prevosto. Già nel 1843, prima di passare alla nomina del Prevosto Brentini, il quale doveva por fine ad una vacanza della prevostura durata ben tredici anni (35), il Capitolo aveva preso un'altra importante decisione che era stata proposta all'eligendo Prevosto come capitolazione di nomina: In forza di essa decisione il capo del Capitolo veniva praticamente spogliato anche dei suoi diritti di Parroco di S. Vittore: infatti veniva devoluto al Can. ebdomadario il diritto di stola, fin qui di esclusiva spettanza del Prevosto, venivano divisi in parti uguali fra tutti i capitolari i proventi di tridui e novene, già di sola competenza del Prevosto, al quale si lasciava... generosamente l'onere di provvedere agli inviti per le feste di S. Giovanni, S. Vittore e Dedicazione della Collegiata, nonché l'onore di celebrare nelle maggiori solennità dell'anno. Era un'altra radicale trasformazione della struttura stessa del Capitolo. Dopo tali decisioni il Prevosto non sarà più il capo vero e reale del Capitolo, con larghi e quasi assoluti poteri sui sottoposti, ma un primus inter pares: la sua autorità sarà d'ora innanzi ridotta ad un puro primato d'onore.

Anche questa modificazione così radicale è ad un tempo sintomo e causa della decadenza, del declino che non potrà essere più frenato.

LE DECIME VENGO NO MENO E CON LORO I CANONICI

L'indipendenza delle Cure, più direttamente ancora che sulla costituzione del Capitolo e sui rapporti tra i diversi membri, doveva influire sulla cassa capitolare. Abbiamo già ricordato che le Parrocchie autonome si considerarono ben presto sgravate dall'obbligo di decima verso il Capitolo. Se le Cure stesse non poterono subito sottrarsi all'aggravio non mancarono di contestarlo con ogni energia, cagionando ai Canonici lunghe e dispendiose cause giudiziarie e costringendoli, per non perdere tutto, a sempre più larghe concessioni. Così, quel gettito, che se non era mai stato cospicuo era pur sempre stato di massima importanza per il sostentamento del Capitolo, andò progressivamente scemando, a partire dal principio del secolo XVIII. Cadendo tale diminuzione, nell'epoca nella quale il costo della vita subiva continui e progressivi aumenti e le esigenze si facevano sempre maggiori e più numerose, il Capitolo veniva a trovarsi nell'impossibilità di dar pane a tutti i suoi membri. Mentre l'Istituzione diminuisce d'importanza e di autorità, la vita dei membri, per il progressivo impoverimento, si fa sempre più stentata. Da questo fattore e dalla scarsità di sacerdoti vallesani segue che, nel secolo XIX principalmente, i canonicati restino frequentemente e lungamente vacanti.

Così nel 1819, per le dimissioni del Can. Matteo Milani ben tre benefici capitolari sono inoccupati, nel 1833 il Capitolo è ridotto a due soli membri, dal 1830 al 1843 resta vacante la prevostura (35) e nel 1870 si scrive alla Sacra Penitenziaria che il sesto canonicato è « vacante ab immemorabili » (2).

Anche sotto questo aspetto il Capitolo è ormai l'ombra di quello che fu il portatore e l'animatore della vita religiosa di Mesolcina e Calanca; le soddisfazioni dei membri sono ridotte a ben poca cosa, la vita è abbastanza stentata. Mentre nei secoli anteriori il canonicato era stato oggetto di aspirazioni e persino di intrighi, l'ottocento sarà un susseguirsi di dimissioni o di non accettazione della nomina da parte di moltissimi Canonici (35). Il che costringe di nuovo il Capitolo ad agire contro le disposizioni del fondatore, disposizioni che per altro non si

ha il coraggio di mettere in consonanza con i nuovi bisogni. La mancanza di soggetti capaci o volenterosi di accettare un beneficio canonico pone spesso l'autorità vallerana cui compete il diritto di presentazione, nella impossibilità di proporre per la nomina più di un candidato invece della tradizionale terna; nei pochi casi nei quali la terna è possibile, per il gran numero di canonicati vacanti, devono essere nominati tutt'e tre i candidati, e così viene a mancare ogni selezione dei soggetti, ciò che non contribuisce certo nè a rinforzare il corpo invecchiato nè ad accrescerne l'autorità in ribasso. Non meno frequentemente, in pieno contrasto con la legge di fondazione, si deve ricorrere alla nomina di soggetti forestieri. Così nel 1820 quando si elesse Gerolamo Brentini, di Val di Blenio, scelta che doveva poi rivelarsi fortunata; ed ancora due anni dopo, con la nomina del sacerdote Andreoli di Disentis e nel 1827 quando si dovettero eleggere tre candidati forestieri, due italiani e il Parroco di Gnosca, dei quali tuttavia solo il bresciano Rizzoni accettò (35).

La diminuzione del numero dei Canonici non solo doveva contribuire ad infiacchire l'importanza del Capitolo stesso ed a farlo apparire sempre più come un'istituzione ormai sorpassata, essa doveva anche contribuire ad inasprire i rapporti con le due Comunità nelle quali i Canonici avrebbero dovuto avere la loro residenza. Infatti, se tale diminuzione non poteva più essere di grande importanza per le altre Cure già debitamente provviste, essa lo era per San Vittore e per Mesocco che non tralasciarono di lamentare a più riprese questa situazione (1) (2). Anzi San Vittore contestò più volte l'obbligo di versamento delle decime con il motivo di non avere in Parrocchia quei quattro Canonici, ai quali la legge di fondazione gli dava diritto. E solo nel 1856, nella convenzione per l'assunzione della scuola da parte del Comune dietro indennizzo del Capitolo di 300 Lire annue (= fr. 169,80) i sanvittoresesi rinunciarono a quel diritto che ancora nel 1848 si erano fatto riconoscere dal Capitolo stesso. Dal 1856 in avanti il Comune si sarebbe accontentato di due Canonici residenti, nel caso però che i Capitolari stabili a San Vittore fossero stati tre, il Capitolo sarebbe stato esonerato dall'indennizzo annuale di 300 Lire e dalla prestazione gratuita del locale per la scuola (1), (protocollo comunale).

I conflitti con San Vittore e Mesocco per il numero dei Canonici creavano alla nostra istituzione un'atmosfera di ostilità proprio nel tempo nel quale il Collegio avrebbe avuto bisogno di maggior appoggio, soffiando ormai anche tra i monti della Mesolcina fortissimi venti di secolarizzazione.

È appunto in quest'epoca che si acuiscono le controversie per le decime, in quest'epoca che le comunità per la prima volta contestano anche teoricamente il diritto del Capitolo alla loro riscossione, portano la questione davanti al foro laico e negano lo stesso principio delle decime e delle immunità ecclesiastiche (cfr. « Decime » e (25)).

CATTIVA AMMINISTRAZIONE E LOTTE CON I CAPPUCINI

Ad indebolire maggiormente il Capitolo dal punto di vista finanziario si aggiunse più volte al progressivo diminuire delle entrate, il fatto di una cattiva amministrazione da parte dei Prevosti.

È del 1789, anno della morte del Prevosto de Zoppi, una lettera del Can. Carlo Tini alla Curia. In questa lettera il Tini, il quale si rivela carattere imponderatamente focoso, e, ciò malgrado, mediocre mente di organizzatore, lamenta che gli ultimi Prevosti (Carletti, Fasani e Zoppi?) abbiano rovinato il Capitolo con la loro pessima amministrazione. Come rimedio e misura preventiva ad un

tempo egli propone una severa riorganizzazione di tutta l'amministrazione capitolare e dei suoi beni temporali. Base di tale riorganizzazione dovrebbero essere: esatto inventario e divisione dei beni in parti uguali tra i Canonici, con riserva al Prevosto di una pertica di campo in più; obbligo del Prevosto di rendere conto del proprio operato ogni due anni. Quanto ai diritti di stola del Capo del Capitolo, il Tini, precorrendo le decisioni del 1843, propone che tali diritti passino esclusivamente al Canonico ebdomadario, mentre vorrebbe che i proventi di tridui e novene si lasciassero per metà al Prevosto e che l'altra metà si dividesse tra gli altri tre residenti di San Vittore. Il Vescovo approvò il progetto per quanto concerneva la parte amministrativa, non approvò invece le disposizioni circa i diritti di stola (2). Nello stesso anno 1789, alla morte del Prevosto Zoppi che aveva difeso come un leone i diritti del Capitolo di fronte ai Comuni, veniva eletto Prevosto il Can. Niccolò Francesco Maria Toschini, sotto il quale l'amministrazione temporale del Capitolo doveva ricevere il colpo maggiore. I Canonici non esigettero, in un primo tempo, il rendiconto del Prevosto «essendo bastevolmente nota la sua rettitudine» (35). Ma si dovettero ben presto accorgere che, se anche il Prevosto non poteva essere accusato di malversazioni, lo stato finanziario doveva risentire grave colpo dall'inettitudine dell'amministratore. Nel 1815 il Toschini, accusato di abusi nella concessione di dispense matrimoniali (28) fu una prima volta sospeso e deposto dalla Sacra Penitenziaria, poi graziato ed ammesso di nuovo alla prevostura con divieto però di amministrare i beni e le decime del Capitolo (2). Ritornando al suo ufficio il Toschini si era obbligato di versare anno per anno la parte che gli spettava delle decime (50 staia di grano) fino a completa estinzione del suo debito verso la cassa capitolare, debito che superava le 2000 lire. Ma invece di correggersi egli ricadde nei suoi errori, così che già due anni dopo, nel 1819 doveva essere di nuovo deposto ed il Capitolo, per ordine del Vescovo, passava alla nomina del successore nella persona del Can. G. P. Togni. Che il Toschini non fosse all'altezza di dirigere il Capitolo lo prova anche il fatto che dal 1808 al 1817 il protocollo capitolare non registra nè assemblea nè decisione alcuna.

Il Toschini non fu però il solo cattivo amministratore. Il suo caso suscitò maggior rumore per il ripetuto intervento di Roma e le sue colpe saranno anche state più gravi, ma abbiamo già ricordato i rimproveri sollevati dal Can. Tini contro «gli ultimi propositi o meglio spropositi» (2) e possiamo notare che anche alla morte del Prevosto Togni (1830) il Capitolo avanzò pretese nei confronti degli eredi di lui (35).

Abbastanza si è già scritto delle lotte tra pretisti e fratisti, lotte che arroventarono tanto l'atmosfera vallerana nei primi decenni del secolo XVIII e che nel furore delle passioni condussero fino a spargimenti di sangue. (Assassinio dell'alfiere Tini a Roveredo, 1706, zuffe di Vera, di Santa Maria e di Santa Domenica) (10) (12). Dobbiamo tuttavia accennare brevemente alla parte avuta in queste tristi pagine della storia mesolcinese da alcuni membri del Capitolo.

Per il fatto che il Prevosto è ancor sempre considerato come il capo almeno morale di tutto il clero di Valle, non stupisce che la maggior parte delle querele o delle suppliche inviate dai preti secolari alla Curia vescovile o alla Nunziatura porti prima di tutto od esclusivamente la firma del Prevosto di San Vittore. Questi documenti si riducono a lamenti per conflitti di competenza di religiosi e secolari nella cura delle anime, a proteste dei sacerdoti secolari per il fatto che occupando i figli di S. Francesco la maggior parte delle cure essi si vedono costretti alla disoccupazione, ed in tal modo «quel pane mangiato con giuramento di servire alli bisogni di questi paesi si rende afatto inutile» (accenno

agli studi gratuiti avuti nei vari collegi in vista di servire poi la Valle e accenno al « *titulum servitii dioecesis* » (2) (1) (N. 112).

Una parte più attiva nella lotta antifratista l'ebbe, assieme con il nipote di Antonio Riva, dottor Giovanelli, il Prevosto Bernardino Carletti di Nadro di Castaneda (1684-1719). Già nel 1690 egli aveva indirizzato al Vescovo ed al Nunzio un memoriale a nome di tutto il Clero secolare di Mesolcina e Calanca, ricordando che trenta e più preti vallerani, usciti dai Seminari di Milano, Vienna e Dillinga si trovavano « la maggior parte senza pane e beneficio » per cui supplicava « di non più ammettere nuovi Cappuccini alla cura d'anime nelle due Valli » e di sostituire man mano quelli già presenti con soggetti del Clero secolare (1). Alla risposta del Nunzio che « il motivo di dare impiego al Clero secolare non può essere sufficiente per rimuovere una missione stabilita dalla Santa Sede su istanza dei Popoli » il Prevosto replicava che unica ragione che aveva spinto la popolazione a chiedere la missione cappuccina era stata appunto la scarsità di preti secolari, scarsità che ora, sulla fine del secolo di rifiorimento, era totalmente scomparsa (1). L'azione diplomatica del Carletti presso il Vescovo e presso il Nunzio rimase infruttuosa, anche per il fatto che agli scritti del Prevosto seguì, con la stessa destinazione, una supplica firmata dai rappresentanti di tutte le vicinanze aventi un Cappuccino come Curato. In detta supplica, dopo aver rilevato la giusta lode per l'opera pastorale dei Cappuccini si pregavano le autorità ecclesiastiche di non accondiscendere alla domanda di rimozione della missione « il che sarebbe di grandissimo pregiudizio all'anime nostre e dei nostri figli ». La supplica porta le firme di: Giuseppe Maria à Marca deputato della Comunità di Mesocco, G. P. Ferrario di Soazza, Antonio Casso « deputato delle due Comunità di Cama e Legge », Carlo Cattani di Santa Maria, Rigo Picetto per Lostallo Cabbiole e Sorte, Marcho Nisolo di Grono, G. Ant. Mazzoni per Santa Domenica e Giovan Battista Moretto a nome della cura di Rossa. I Cappuccini, per il loro fare alla buona, per le loro pretese assai modeste, avevano saputo accapparrarsi le simpatie e le difese delle popolazioni di cui esercitavano la cura. È noto che, falliti i tentativi diplomatici condotti dal Prevosto di San Vittore, la parte pretista passò alle violenze già ricordate per allontanare i Cappuccini dalla Valle, capeggiata dal dottor Francesco Giovanelli, la condotta del quale era forse anche determinata dal testamento dello zio Antonio Riva che aveva avuto mano troppo generosa verso i poveri frati. Secondo il Mayer (20) il Prevosto Bernardino Carletti avrebbe dato mano al medico nel colpo di forza contro Santa Maria, la roccaforte dei fratisti, il giorno dell'Assunta del 1706.

La lotta però interessò più direttamente il Capitolo a proposito della Cappella di San Rocco a Mesocco. Nel 1668 la Cappella era stata donata dalla Comunità alla missione dei Cappuccini già da lungo tempo operante in quel paese. Ora pretendendo per la Cappella tutti i privilegi delle chiese di Ordini esenti, i figli di San Francesco pregiudicavano i diritti parrocchiali dei due Canonici residenti a Mesocco. Il Capitolo portò la causa davanti al tribunale vescovile, delegandovi il Prevosto Fasani e dichiarandosi pronto a condurre la questione fino all'esito vittorioso, a costo di gravi dispendi (35). Nel 1741 il Vescovo decretava la restituzione della Cappella ed il Capitolo a sua volta annullava ogni concessione che dai due Canonici di Mesocco avesse potuto essere stata fatta ai Cappuccini (35). Ma questi malgrado il decreto vescovile continuarono ad officiare nella Cappella disputata, anzi dieci anni più tardi giunsero al punto di pretendere di nuovo pieni diritti e di impedire ai Canonici che confessassero in San Rocco (35). La causa tornò davanti al Vescovo e la Comunità, accusata di aver ceduto senza diritto la Cappella ai Cappuccini, fu citata a comparire davanti

al vicario foraneo Giulio Barbieri. Mesocco però non comparve e la questione fu rimandata di nuovo fino a Coira, dove si recarono a rappresentare il Capitolo il Prevosto Pietro Fasani e il Canonico Filippo Toscano. La sentenza fu meno favorevole di quella del 41, per il che il Fasani dichiarò di accettarla solo a condizione che fosse accettata anche dall'unanimità dei Canonici, ciò che non avvenne. Il Capitolo tuttavia tralasciando un'ulteriore appellazione, praticamente i Cappuccini ebbero causa vinta. Con questo si può dire che, salvo attriti di poco rilievo, si chiudeva, per quanto concerne il Capitolo, la lotta tra pretisti e fratisti. Questa lotta, che assunse anche proporzioni di violenza a noi quasi incomprensibile, non era nata solo da ragioni di concorrenza o di antipatia personale, ma anche da veri conflitti di competenza causati il più delle volte dall'interferirsi di compiti, obblighi e diritti che in realtà, perchè diretti ad uno stesso fine, avrebbero dovuto avere l'effetto contrario, cioè non solo permettere, ma promuovere la migliore armonia delle due parti, supposta un po' di comprensione e di arrendevolezza. Che ciò sia, più ancora che possibile, facile e assai fecondo ai fini della pastorazione lo dimostra la situazione seguita poi e sussistente tuttora nella stessa Parrocchia di Mesocco.

IL CAPITOLO, MINACCIATO DI SOFFOCAMENTO. SI ESTINGUE

Debole per vecchiaia, indebolito dal naturale venir meno dei mezzi necessari alla vita materiale, da cattive amministrazioni e da infruttuose e snervanti lotte, il Capitolo avrebbe dovuto sostenere l'urto delle forze secolarizzatrici, frutto della lontana Rivoluzione Francese. Un primo e non blando assalto si era già scatenato contro la nostra istituzione nel terzo decennio del secolo decimonono, durante la lotta condotta da Roveredo per affrancarsi dalle proprie decime. L'esito non era stato ancora decisivo, il Capitolo ne era uscito con una vittoria di Pirro. (V. appendice).

Ma le correnti secolarizzatrici dei Comuni, ai quali non mancavano di sollecitare l'appetito le proprietà fondiarie della Collegiata, andavano facendosi sempre più potenti e prepotenti, mentre il Capitolo declinava nel progressivo indebolimento.

Nel 1836, pur curandosi poco del diritto canonico, la Centena di Valle aveva scelto una « Commissione Ecclesiastico-Secolare Amministrativa » per salvaguardare i diritti del Capitolo e per proteggerne la proprietà temporale dalle ingorde brame dei Comuni. Trentasei anni più tardi, nel 1872, la Reggenza Comunale di San Vittore invitava « le singoli Comuni della Valle ad una conferenza al mezzo dei rispettivi delegati onde verificare se la fondazione della Canonica di San Giovanni sia o meno in armonia col progresso e coi tempi che corrono, se corrisponda o no allo scopo per cui venne eretta e se non si possa piuttosto assegnare una parte a una più proficua benefica umanitaria istituzione. In questo ultimo caso il Comune di San Vittore, riservato quel tanto che gli può competere e occorrere per i bisogni della Parrocchia e cura d'anime da computarsi in concorso dei rappresentanti della Valle intiera, salva sempre l'apprezzazione e l'approvazione del Comune stesso, sarebbe disposto a concorrere per il distacco di una parte dei fondi capitolari da essere impiegati per una scuola maggiore di disegno o reale a seconda delle risoluzioni che potranno prendersi dalla richiesta conferenza dei delegati vallerani, conferenza che resta stabilita per il 31 corrente Dicembre alle 9 antimeridiane nella sala della Residenza di Roveredo » (1).

Lo spirito secolarizzatore ed insieme discretamente famelico della proposta è troppo chiaro per essere rilevato: tuttavia non si può negare che per sè (pre-

sciendendo naturalmente dall'istanza avente diritto di porla) la domanda se la istituzione corrispondesse ancora o meno agli scopi per cui era stata eretta, non si poteva dire ingiustificata. Avrebbe dovuto la mancata « armonia col progresso e coi tempi che corrono » fare della fondazione prettamente religiosa di Enrico de Sacco una preda dell'ondata secolarizzatrice? Non sappiamo se siano considerazioni di tale ordine o piuttosto di ordine giuridico e morale (quel che è tuo non è mio) che abbiano trattenuto la conferenza del 31 Dicembre 1872 dall'accettare la proposta di San Vittore. Fatto è che le cose rimasero intanto com'erano, anche se il Capitolo era ormai ridotto al Prevosto Toschini e ai Canonici Tognola e Agustin. Il Prevosto moriva nel '79 senza essere sostituito e l'anno appresso il Can. Agustin rassegnava le dimissioni. Il Can. Tognola, come unico superstite raccoglieva in sé tutti i diritti della persona giuridica del Capitolo di San Giovanni e San Vittore.

Con questo il Capitolo si poteva dire morto, praticamente, anche se ancora non lo era giuridicamente. Il Comune di San Vittore non volle lasciarsi sfuggire l'occasione e si affrettò (assemblea comunale 26 ottobre 1879) a nominare due amministratori dei beni capitolari, invitando Mesocco a scegliere il terzo. La stessa assemblea decise inoltre di ritirare dagli eredi del Prevosto tutti i documenti di proprietà del Capitolo e di portarli nell'archivio comunale (dove la maggior parte resta tuttora), di allestire un esatto inventario dei beni capitolari, di dividerli in montoni secondo il numero dei Canonici e di affittare i montoni vacanti. Gli amministratori erano tenuti a rendiconto annuale nelle mani del Comune. Il ricavo dei montoni vacanti sarebbe stato destinato « a coprire le spese (quali?), il resto ai Riverendi ». Da ultimo il Comune dichiarava abolite tutte le decime ed i livelli e liberava « i Reverendi » dall'onere di 170 franchi annui, onere al quale il Capitolo si era obbligato nel 1856 (300 lire) cedendo la scuola al Comune (1) (protocollo com.). Nell'aprile dell'anno seguente San Vittore e Mesocco decidevano la divisione dei fondi capitolari, i quali, in forza di tale decisione, tornavano alla chiesa di Santa Maria a Mesocco e di San Giovanni e San Vittore, alle quali erano appartenute le terre dal conte Enrico de Sacco assegnate in origine al Capitolo (con la differenza che ora, nel 1880, le due chiese della Bassa Valle erano ormai fuse nell'unica di San Vittore). La convenzione, nella quale i Comuni mostrano ancora una volta di non tener conto alcuno delle disposizioni di diritto canonico, stabiliva:

1. « Tutte le proprietà e diritti compendiate sotto il titolo del Capitolo dei Santi Giovanni e Vittore appartengono d'ora innanzi per $\frac{2}{3}$ alla Chiesa di San Giovanni e Vittore, per $\frac{1}{3}$ alla chiesa di Santa Maria di Mesocco. »
2. I redditi saranno impiegati per il mantenimento di tre sacerdoti funzionanti come Parroci, due a S. Vittore ed uno a Mesocco.
3. Nomina dei sacerdoti residenti a San Vittore da parte del Comune di San Vittore, di quello residente a Mesocco da parte del Comune di Mesocco (è completamente ignorato il diritto del Vescovo!)
4. Ognuno dei due Comuni sceglie un amministratore per i beni spettanti alla propria chiesa, il quale amministratore deve rendere conto del proprio operato al solo Comune.
5. È stabilita la comproprietà dei beni; qualora però un Comune dovesse chiederne la divisione, l'altro vi dovrà senz'altro acconsentire. ((1) protocollo com.).

Il Vescovo non poteva naturalmente dare la sua approvazione a questa decisione dell'autorità laica che dimostrava di voler ignorare le più elementari norme del diritto canonico. Solo nel 1884, per la buona pace, egli cercava una soluzione soddisfacente per ambe le parti, riconoscendo con suo decreto del

24 maggio il Can. Fedele Tognola come Parroco di San Vittore. Così l'ultimo membro del Capitolo diventava il primo Parroco del villaggio che per più di sei secoli e mezzo aveva ospitato la fondazione di Enrico de Sacco. E lo stesso Can. Tognola, registrando la morte del Prevosto Toschini non poteva tralasciare di notare accanto a quel nome: «ultimus Propositus huius Capituli» «ultimo Prevosto di questo Capitolo», non certo senza un'amara punta di rimpianto non solo per il confratello morto, ma anche per il Capitolo che lo aveva seguito.

Il Tognola moriva il 29 aprile 1885 e con lui si estingueva totalmente il Capitolo di San Giovanni e San Vittore, del quale ormai non restava più la struttura già da cinque anni. Il 10 maggio dello stesso anno l'assemblea comunale, dopo aver stabilito lo stipendio del Parroco in 800 fr. annui eleggeva «a Parroco personale di predilezione... il molto reverendo Don Giovanni Savioni, salvo se così parerà e piacerà al Monsignor Vescovo di Coira» (1).

E il 15 novembre l'assemblea comunale era chiamata a discutere una proposta della Curia per l'organizzazione della Parrocchia di San Vittore. Il progetto presentato dal Vescovo fu però respinto; ripresentato il 3 dicembre con insignificanti modificazioni fu accettato. Era, in sè, una revisione della parte riguardante San Vittore della convenzione del 1880, proposta questa volta dall'istanza ecclesiastica competente. Ne diamo un estratto:

1. La Reverendissima Curia aderisce e concede, salvi i diritti e le disposizioni della Santa Sede, che i beni capitolari già goduti dai Canonici residenti a San Vittore siano trasformati in fondo di prebenda parrocchiale ed amministrati da due speciali delegati del Comune, alla condizione però che i beni stessi conservino la natura e il carattere di beni ecclesiastici (ai quali devono essere applicate le disposizioni canoniche e della consuetudine vigente nelle altre Parrocchie, anche circa l'elezione dei delegati e loro amministrazione).
2. Il Comune di San Vittore assume per tali beni la responsabilità di fronte a terzi.
3. Allo stesso Comune compete il jus praesentandi per la nomina del proprio Parroco. (Nomina da parte dell'assemblea comunale e conferma del Vescovo).
4. (inventario dei beni da parte del Comune).
5. L'amministrazione tenuta dai due delegati del Comune fin dalla morte del Prevosto Toschini deve essere sottoposta alla disamina dei delegati vescovili e comunale, Vicario Don Gaspare Amarca e Presidente di Circolo Giuseppe Amarca di Leggia.
- 6 e 7. circa i documenti capitolari di cui il Comune si era appropriato alla morte del Toschini si conveniva di stenderne preciso inventario e di restituire alla cura del Parroco quelli che secondo il giudizio dei due delegati Amarca erano di natura puramente ecclesiastica; gli altri invece, d'interesse materiale e finanziario dovevano restare in uno speciale archivio tenuto dall'amministratore dei beni, riservato però il diritto del Vescovo, dei suoi delegati e del Parroco stesso, di esercitare sui medesimi controllo e sorveglianza. (I documenti in questione però restarono ancor sempre incorporati all'archivio comunale del quale formano la maggior parte.)
8. L'emolumento del Parroco è fissato in 1000 franchi annui, più il godimento di alcuni fondi capitolari e un lotto di legna da parte del Comune (1) (2).

Così cessava il Capitolo per lasciar posto alla Parrocchia. La Curia si assumeva l'incarico di regolare per sanationem presso la Santa Sede la questione dei legati della fondazione stessa. Infatti in forza della volontà del fondatore ogni Canonico era tenuto ad applicare una Messa per settimana (al venerdì) per l'anima del Conte Enrico, dei suoi antecessori e successori. Ma già nel 1870

il Capitolo si era dovuto rivolgere a Roma per essere in parte dispensato da tale onere, dato che il quinto e il sesto canonicato erano vacanti, l'ultimo da tempi immemorabili (2). La Sacra Penitenziaria aveva allora risposto che per sette anni questi due canonicati (se vacanti il Capitolo stesso) fossero tenuti a venti Messe all'anno. Il Prevosto Toschini interpretò la risposta nel senso che dopo il settennio l'obbligo per i due benefici fosse tolto e così nel 1885 restavano in arretrata 816 Messe per questi due canonicati. Alle stesse si aggiungevano ancora quelle degli altri canonicati vacanti per la morte del Toschini, per la resignazione del Can. Augustin e delle non applicate per cessazione dell'adempimento dell'obbligo da parte dei Can. Tognola ed Amarca, in tutto circa 900. La Curia ottenne da Roma la sanazione del difetto e così fu liquidata anche l'ultima questione che riguardasse il Capitolo stesso nella sua forma e disposizioni come le aveva dettate Enrico de Sacco.

Conclusione

Non essendo stata chiesta alla Santa Sede l'approvazione della soppressione del Capitolo avvenuta in seguito all'accordo conchiuso tra la Curia ed il Comune in data 3 dicembre 1885, l'Istituto non si estinguerà di diritto che 100 anni dopo aver cessato di esistere di fatto (Can. 102, § 1 CIC.). Fino al 1985 ci sarebbe dunque la possibilità di ricostituirlo, ammesso che vi fossero i fondi necessari. Per intanto tali fondi non esistono più. La divisione avvenuta tra le Chiese di San Vittore e di Mesocco, le frequenti (e da parte di Mesocco totali) alienazioni che seguirono ad altre cause hanno ridotto di molto i beni ex-capitolari.

Ma nemmeno è necessario che il Capitolo sia risuscitato. Esso era stato pensato dal suo fondatore come organo per far fronte alla cura delle anime di Mesolcina e Calanca. Oggi si provvede alla stessa in altro e miglior modo, in maniera più confacente ai bisogni odierni e perciò più fruttuosa. La parte del Capitolo, oggi come nei suoi ultimi decenni di vita, sarebbe ridotta a quella di un certo decoro, quasi di un lusso che troppo sembrerebbe in contrasto con gli impellenti bisogni della pastorazione.

Il Capitolo di San Giovanni e San Vittore ha assolto il suo compito. Malgrado tante lotte, malgrado le ombre che ineluttabilmente si proiettano su ogni istituzione umana, esso rimase in generale fedele alla sua missione. Finchè le condizioni lo vollero e lo permisero, esso non venne meno ai doveri che gli incombevano in qualità di portatore responsabile della vita religiosa delle due Valli.

E per le Valli fu anche ciò che per la sua posizione storica doveva essere: centro e fonte di vita, fattore di unione. Anche al di fuori della sfera religiosa diede alle Valli un'anima, diede loro coscienza di essere un membro solo nel corpo retico, diede loro comunione di vita e di ideali e le rappresentò nella non sempre quieta vita grigione, specialmente, ma non esclusivamente, nel campo religioso.

La storia del Capitolo di San Giovanni e San Vittore resterà, nella storia mesolcinese e in quella retica, la storia non ingloriosa dell'istituzione voluta dall'anima religiosa, dall'amore per il bene dei sudditi, dalla sagacia amministrativa e dall'accorgimento politico di Enrico de Sacco.